Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 luglio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1968, n. **1628**.

Accordo di cooperazione cinematografica tra l'Italia e la Bulgaria, concluso a Sofia il 29 luglio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Bulgaria, concluso a Sofia il 29 luglio 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1968

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RUSSO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 1. — CARUSO

Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA;

considerato che una più stretta collaborazione tra le rispettive industrie cinematografiche contribuirà efficacemente allo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche dei due Paesi;

animati dal desiderio di collaborare nel campo cinematografico per favorire la coproduzione di film di particolare interesse artistico o culturale o spettacolare a soggetto o a carattere documentario;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I film realizzati in coproduzione sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali di ognuno dei due Paesi e godono tutti i benefici previsti dalla legislazione per i film del relativo Paese.

Il comma precedente è da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono conferiti al coproduttore o ai coproduttori del Paese che li concede.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno i contatti diretti tra le imprese cinematografiche dei due Paesi.

Tutte le questioni relative alla produzione del film dovranno essere precisate nei contratti che verranno stipulati tra le imprese dei due Paesi in conformità con il presente Accordo, ed in particolare il carattere della produzione, gli apporti di ciascuna delle parti, le condizioni di soggiorno per gli attori, i tecnici e il rimanente personale impegnato nella realizzazione del film; l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento del film (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario e altri materiali cinematografici).

Articolo 3

La coproduzione sarà effettuata di regola mediante apporti delle rispettive parti di servizi e di materiale cinematografico.

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 4

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

2) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un attore in un ruolo principale, e di un attore in un ruolo secondario.

3) Deroghe al primo comma del presente articolo possono essere accordate dalle Autorità delle Parti contraenti per film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario, oppure per film di particolare valore artistico o culturale; in tali casi la partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20 % del costo del film.

Articolo 6

La partecipazione di interpreti aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

Analogamente, previa intesa fra le autorità dei due Paesi, potranno essere consentite, per esigenze del film, anche riprese in esterni ed interni dal vero in terzi Paesi.

Articolo 7

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Articolo 8

L'importazione e l'esportazione di tutti i materiali necessari ad ambo le parti alla realizzazione dei film di coproduzione, otterranno ogni facilitazione dalle competenti autorità dei due Paesi.

L'importazione temporanea dei predetti materiali è esente da dazi doganali.

Articolo 9

La domanda per una coproduzione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria, la sceneggiatura o il trattamento, il piano approssimativo delle riprese nel territorio dell'altro Paese, le forme di partecipazione dell'altra parte.

Articolo 10

Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvati dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

Articolo 11

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato oltre i nomi dei coproduttori la dicitura « coproduzione italo-bulgara » oppu-

re « coproduzione bulgaro-italiana ». Analoga dicitura dovrà figurare su tutto il materiale pubblicitario del film.

I film di coproduzione sono presentati ai Festival internazionali dal Paese di partecipazione maggioritaria. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 12

Durante il periodo di validità del presente Accordo, una Commissione mista sarà convocata ogni anno, alternativamente in Italia o in Bulgaria.

La Delegazione italiana sarà presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La Delegazione bulgara sarà presieduta da un rappresentante del Comitato per l'arte e la cultura.

Essi saranno assistiti da funzionari e da esperti.

La Commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo nonchè di studiare e proporre eventuali disposizioni per il suo rinnovo.

Ogni Parte contraente ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre valide ragioni.

Articolo 13

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ed è valido per tre anni.

Esso verrà successivamente rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

FATTO a Sofia il 29 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua bulgara, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica popolare di Bulgaria
KARAMANEV

Per il Governo
della Repubblica italiana
ORAZIO ANTINORI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

LEGGE 20 giugno 1969, n. 383.

Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro-studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli anni 1969 e 1970 è redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, numero 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Il programma è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, anche col Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorità il completamento di ospedali, nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.

Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori.

La composizione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio.

Art. 2.

Il limite d'impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi da erogare in base alla legge 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, sulle spese previste dal programma di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato, per gli anni finanziari 1969 e 1970 in lire 3 miliardi annui.

Il finanziamento previsto dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, ed all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi, in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle disposizioni contenute nelle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82.

Tali disposizioni si applicano in pendenza dell'approvazione del piano nazionale ospedaliero di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario. Intervenuta la approvazione del piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'articolo 61 della legge 12 febbraio 1968,

n. 132, la concessione di contributi è subordinata alla ottemperanza delle statuizioni contenute nel piano stesso.

Art. 4.

Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorchè i relativi importi di spesa superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.

Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.

Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.

Art. 5.

Presso il Ministero della sanità è istituito il centro-studi, con funzioni di collaborazione tecnica con il Ministro per la sanità, in materia di predisposizione e di attuazione del programma economico nazionale, per quanto attiene alla parte di competenza del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro-studi. Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanità.

Il Ministro per la sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Può, inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per la sanità può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nelle materie affidate alla collaborazione tecnica del centro-studi.

Art. 7.

Al presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il Ministro per la sanità determinerà annualmente con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme stanziate, il fabbisogno finanziario necessario per il normale funzionamento degli organi di cui al precedente comma.

Art. 8.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 2 della presente legge per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Alla spesa per il funzionamento del centro-studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutata in lire 1.000 milioni annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lire 5 miliardi di cui all'articolo 124 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI — RESTIVO — COLOMBO — RIPAMONTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **384**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211 relativi alla scuola di specializzazione in igiene sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 201. — La scuola è annessa all'istituto d'igiene.

La scuola è articolata in quattro orientamenti: 1) Sanità pubblica; 2) Laboratorio; 3) Igiene e tecnica ospedaliera; 4) Igiene e medicina scolastica.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Esso comprenderà lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche e sarà integrato da visite ad istituzioni ed a impianti di interesse igienico-sanitario.

Verranno, inoltre, tenute conferenze su argomenti di particolare interesse igienico.

La frequenza, sia alle lezioni, che alle esercitazioni, è obbligatoria.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a quarantacinque.

A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso.

Nel caso che il numero degli aspiranti alla iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, si provvederà alla scelta da parte della direzione, in base ai titoli di studio ed eventualmente ad esami.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Biennio propedeutico (comune ai quattro orientamenti):

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (orientamento sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (orientamento laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia i istologia patologica.

3° *Anno* (orientamento igiene e tecnica ospedaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (orientamento igiene e medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Materie complementari

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologica;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Per ogni anno di corso lo specializzando è obbligato, inoltre, a seguire un insegnamento complementare a sua scelta e a superarne l'esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1969, n. 385.

Ripartizione di cinque posti di assistente già riservati agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69, a cattedra presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-1963, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione, per l'anno accademico 1965-66, di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, numero 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-1965, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 230, con il quale, in sede di parziale rettifica della ripartizione effettuata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, numero 1547, venne assegnato, fra l'altro, un posto di assistente ordinario, riservato per concorso agli assistenti straordinari, alla cattedra di storia medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-1966, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158 e 4 giugno 1968, n. 936, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno, sette e dodici posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali 21 dicembre 1964, n. 1547, 12 febbraio 1965, n. 230, 15 dicembre 1965, n. 1495, cinque posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I cinque posti di assistente di ruolo attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:

Numero dei posti

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ortopedica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) 1

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica medica generale e terapia medica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) 1

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di storia medioevale e moderna (decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 230) 1

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di paleontologia (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, numero 1547) 1

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) . . . 1

Art. 2.

I predetti cinque posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui ai citati articoli 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e 9 della legge 13 luglio 1965, numero 874, e vengono ripartiti come appresso:

Numero dei posti

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Università di Roma:

cattedra di istituzioni di diritto romano . . 1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bologna:

cattedra di storia del teatro e dello spettacolo 1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Bari:

cattedra di clinica ortopedica 1

Università di Firenze:

cattedra di clinica ortopedica 1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI	—
Università di Pisa:	
cattedra di paleontologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1969.

Rettifica da « Raffaele » in « Raffaello » del nome del dott. Faini, membro della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1967, con il quale è stata costituita la predetta commissione;

Vista la nota n. 630/014782 del 29 gennaio 1969, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana — a rettifica di quanto segnalato con nota numero 630/019754 del 10 novembre 1966 — comunica che il nome del dott. Faini, membro della commissione in rappresentanza dei datori di lavoro, è Raffaello e non Raffaele;

Considerata la necessità di rettificare il citato decreto ministeriale 22 marzo 1967;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1967, con il quale è stata costituita la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, è rettificato da « Raffaele » in « Raffaello » il nome del dott. Faini, membro della commissione stessa in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 294

(6693)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1969.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 16428 in data 16 maggio 1969, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° maggio 1969;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968 e 5 marzo 1969, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	30,48
Addetti alle pulizie	»	28,60

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	26,20
Addetti alle pulizie	»	24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6595)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1969.

Sostituzione di un componente della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica quale rappresentante della Regione siciliana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di una commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 380, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della commissione medesima;

Vista la nota n. 2627/S.G. del 2 maggio 1969, con la quale il prof. Mario Fasino, eletto Presidente della Regione siciliana, chiede di essere nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il prof. Vincenzo Carollo, già Presidente della Regione, dimissionario, con il prof. Mario Fasino;

Decreta:

Il prof. Mario Fasino è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione siciliana, in sostituzione del prof. Vincenzo Carollo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1969

Il Ministro: PRETI

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1969.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare l'art. 8 della legge stessa;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1967, relativo, tra l'altro, alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota n. 110989 del 29 maggio 1969, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Francesco Conte, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Filippo Piscitelli, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Conte è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Filippo Piscitelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale in data 11 novembre 1957 e modificato con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 ottobre 1967 e 28 agosto 1968 nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 28 novembre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli e di una nota transitoria all'art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Modena

TITOLO PRIMO

Costituzione, sede, scopo e patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Modena, istituita dal comune con determinazione podestarile del 6 dicembre 1845, è stata eretta in ente autonomo, in forza del regio decreto 13 agosto 1889, n. 3355, con patrimonio separato e con amministrazione distinta da quella comunale.

Essa ha la sua sede centrale in Modena, fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo articolo 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I sette consiglieri vengono nominati:

a) tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena;

b) due dall'amministrazione comunale di Modena;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Modena;

d) uno dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa;

3) coloro che abbiano causato perdite alla Cassa;

4) coloro che abbiano, od abbiano avuto, liti con la Cassa, sia come attori che come convenuti.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni passive dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti e ruoli organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, determinando i criteri distributivi ed approvando l'annuale piano di ripartizione generale;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.500.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 3.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa;

21) sul rilascio di procure *ad negotia* o alle liti, sia generali che speciali.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio, nella eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

TITOLO TERZO

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Le modalità di convocazione del comitato, che d'ordinario si riunisce in un giorno fisso della settimana, sono stabilite dal comitato medesimo.

TITOLO QUARTO

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO QUINTO

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'amministrazione comunale di Modena, preferibilmente tra esperti in materia contabile e finanziaria, e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle

adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato. La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO SESTO

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo del personale e sovraintende a tutti gli uffici e servizi dell'istituto;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione, da lui vistata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma o controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari nonchè tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende d'urgenza e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento (1).

(1) Nota transitoria all'art. 20:
Fino al mantenimento in servizio del direttore generale in carica all'atto della approvazione del presente statuto, il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare un condirettore generale « ad personam », in via temporanea.

TITOLO SETTIMO

Personale

Art. 21.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere), prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, *nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti* per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasse e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO OTTAVO

Filiali

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO NONO

Operazioni passive

Art. 24.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità d'agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 29.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

La Cassa può ricevere depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 36.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DECIMO

Operazioni attive

Art. 38.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza

delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido, nonchè dell'art. 47 lettera g), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzano la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo: eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, dall'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere e) ed l) dello art. 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere a), e) ed l), dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti residuanti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore a un quinquennio ed il correntista dovrà regolare trimestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di cinque anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera e) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera h) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere e), l) ed o) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera u) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera d) dell'art. 38: complessivamente 16% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 38: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie se-

zioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una obbligazione: complessivamente 8% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui alla lettera *d*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO UNDICESIMO

Operazioni varie

Art. 49.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dello art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 50.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO DODICESIMO

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1969.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1966, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti, per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, è composto come segue:

Guerrieri dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Curzio dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Medini dott. Fulvio Alberto, in rappresentanza del comune di Bologna;

Gramillano dott. Rosario, in rappresentanza della amministrazione provinciale di Bologna;

Evangelisti dott. Cesare, in rappresentanza della camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6314)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1969.

Sostituzione di tre membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1968, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la deliberazione n. 3071 con la quale la provincia di Bolzano ha designato fra i propri rappresentanti, in seno al predetto consiglio, il sig. Giuseppe Sfondrini, in sostituzione del dott. Decio Molignoni;

Vista la delibera n. 85 del 9 aprile 1969, con la quale il comune di Bolzano ha designato fra i propri rappresentanti, in seno al predetto consiglio, il sig. Gaetano Marcon, in sostituzione del sig. Giuseppe Sfondrini;

Vista la lettera 14 maggio 1969 del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, con la quale si comunica che la società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano », con nota del 29 novembre 1968, ha designato fra i propri rappresentanti, in seno al predetto consiglio, il comm. Walter von Walther, in sostituzione del dott. Fritz Führer;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Sfondrini, il sig. Gaetano Marcon ed il comm. Walter von Walther sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, rispettivamente in rappresentanza della provincia di Bolzano, del comune di Bolzano e della società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano » ed in sostituzione del dott. Decio Molignoni, del sig. Giuseppe Sfondrini e del dott. Fritz Führer.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Sostituzione di un componente della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica quale rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di una commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 380, col quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della commissione medesima;

Vista la nota n. 1440, del 12 giugno 1969, con la quale il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, dottor Giorgio Grigolli, designa il rag. Valentino Pasqualin quale rappresentante in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione predetta il dott. Guido Raffaelli, già membro supplente, con il rag. Valentino Pasqualin;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Valentino Pasqualin è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del dott. Guido Raffaelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1969

Il Ministro: PRETI

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita fra S. Costanzo (Pallotta) e S. Enea.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 giugno 1967 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina fra S. Costanzo (Pallotta) e S. Enea, sita nel territorio del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Perugia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per l'aspetto assai vario del terreno, ricco di verde in special modo di oliveti e vigneti, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, tra i quali la strada statale n. 75 e la strada statale n. 3-*bis* nei pressi di Perugia;

Decreta:

La zona della collina fra S. Costanzo (Pallotta) e S. Enea sita nel territorio del comune di Perugia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via della Pallotta (tratto Pallotta-via Silvio Pellico); via Silvio Pellico; fosso Madonna di Loreto-FF.SS. Foligno-Terontola fino al fosso di Luschieto, che lo percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale di Luschieto; strada vicinale di Luschieto; strada comunale Boneggio-S. Fortunato; strada vicinale S. Giovanni; in località Montanella (foglio catastale 326, il limite di confine fra la particella 28 (che ne rimane esclusa) con le particelle 29 (tutta) 30, 31, 32 e 44 (in parte); fosso delle Brecce, che lo percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale della Fornace; strada vicinale della Fornace; strada vicinale delle Piagge; strada vicinale dei Pantani; strada vicinale di S. Fortunato; strada vicinale della Madonnella; strada vicinale della Madonna del Piano; strada statale Tuderte; strada dei Loggi; strada vicinale di S. Proveto; FF.SS. Foligno-Terontola, che la percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale Piscille-Loggi; strada vicinale Piscille-Loggi; strada vicinale Cappella-Morettini; strada vicinale di Piscille di sopra; strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno che la percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale di Casa Ciuffini; strada vicinale di Casa Ciuffini, segue il limite del vincolo esistente zona Basilica di S. Pietro e terreni sottostanti (decreto ministeriale 13 gennaio 1966 *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1966). Dall'area così descritta si intende esclusa l'area individuata dalle particelle numeri 199 e 136/C del foglio catastale 254.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 giugno 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 32

Oggi 9 giugno 1967, alle ore 16, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

PERUGIA. — Vincolo panoramico sulla collina perugina fra S. Costanzo (Pallotta) e S. Enea.

(*Omissis*).

Viene ora posto in discussione il vincolo panoramico sulla collina perugina fra S. Costanzo (Pallotta) e S. Enea.

Per quanto riguarda l'estensione del vincolo fino alla frazione di E. Enea i membri della commissione chiedono la limitazione dell'area da vincolare fino al paese di S. Fortunato che rimane incluso nel vincolo stesso. In detta zona vengono assorbiti i limitati vincoli esistenti: Zona di Montebello - decreto ministeriale 5 novembre 1957 - *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 18 novembre 1957 - Zona di S. Martino Delfico - decreto ministeriale 30 settembre 1961 - *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 21 ottobre 1961.

La commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, considerato che la zona compresa tra via della Pallotta (tratto Pallotta-via Silvio Pellico); via Silvio Pellico; fosso Madonna di Loreto-FF. SS. Foligno-Terontola fino al fosso di Luschieto, che lo percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale di Luschieto; strada vicinale di Luschieto; strada comunale Boneggio-S. Fortunato; strada vicinale S. Giovanni; in località Montanella (foglio catastale 326, il limite di confine fra la particella 28 (che ne rimane esclusa) con le particelle 29 (tutta) 30, 31, 32 e 44 (in parte); fosso delle Brecce, che lo percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale della Fornace; strada vicinale della Fornace; strada vicinale delle Piagge; strada vicinale dei Pantani; strada vicinale di S. Fortunato; strada vicinale della Madonnella; strada vicinale della Madonna del Piano; strada statale Tuderte; strada dei Loggi; strada vicinale di S. Proveto; FF. SS. Foligno-Terontola, che la percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale Piscille-Loggi; strada vicinale Piscille -Loggi; strada vicinale Cappella-Morettini; strada vicinale di Piscille di sopra; strada statale n. 75-*bis* del Trasimeno. che la percorre per un tratto fino al congiungimento con la strada vicinale di casa Ciuffini; strada vicinale di casa Ciuffini; segue il limite del vincolo esistente zona Basilica di S. Pietro e terreni sottostanti (decreto ministeriale 13 gennaio 1956 *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1956). Dall'area così descritta e delimitata in rosso nella planimetria allegata, si intende esclusa l'area individuata dalle particelle numeri 199 e 136/C del foglio catastale 254. Costituisce un insieme di valore ambientale; panoramico e paesistico godibile dai molteplici punti di vista lungo la strada statale n. 75 e la strada statale n. 3-*bis* nei pressi di Perugia; alla unanimità propone ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Perugia compresa nei limiti sopradescritti, sia sottoposta a vincolo panoramico.

(*Omissis*).

(6425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 Mod. 243 O.P. — Data: 14 novembre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Falcone Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 luglio 1969

(6289)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 maggio 1969 «Norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione sul funzionamento e sulle modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969, all'art. 3, riga 4ª, la parola *concorsi*, leggasi: *consorzi;* all'art. 16, terzultima riga, la particella *o*, leggasi: *e;* all'art. 23, riga 3, la parola *formulazione*, leggasi: *formazione*.

(6597)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1969, registro n. 9, foglio n. 9, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 22 giugno 1966, proposto dai signori Polesnan Gaetano e Botto Luigia avverso la decisione emessa in data 11 dicembre 1965 con cui la G.P.A. di Torino aveva accolto il precedente ricorso gerarchico proposto dai signori D'Arcano Rodolfo e Franco contro il provvedimento emesso dal sindaco di Torino che aveva negato la concessione di licenza per vendita di calzature da esercitarsi in Torino, via Ticineto, 14.

(6437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.033.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6623)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.822.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6631)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.366.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6632)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6633)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1969, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.657.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6634)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6635)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.113.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6636)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Morciano di Leuca (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.431.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6637)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.501.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6624)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.634.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6625)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.939.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6626)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.948.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6627)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.844.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6628)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.154.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6629)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.460.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.308.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6638)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.116.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6639)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Presicce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.640.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6640)

Autorizzazione al comune di S. Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di S. Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.921.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6641)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6642)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.097.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6643)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.755.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6644)

Autorizzazione al comune di Montorso Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Montorso Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.660.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6645)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6646)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.706.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6647)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.847.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6648)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.820.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6649)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Saltara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.405.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6650)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.484.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6651)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.080.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6652)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.374.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6653)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.615.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6654)

Autorizzazione al comune di Terrazza Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Terrazza Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6655)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.060.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6656)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.561.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6657)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1969, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.496.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6658)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 29 aprile 1968 al 5 maggio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	731	4.663
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.312	6.671	1.851	8.312	9.203	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04:02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*l*) (*m*)	zero	zero	zero	zero	1.250	9.234
	41	2. altri (*l*)	7.687	6.046	226	7.687	8.578	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	5.296 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	5.111 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.889 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.778 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.667 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.186 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.150 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	8.578 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 48	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	50.670
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	11.645	zero	3.670	11.570	33.690
	42	V. Tilsit (Havarti) (*t*)	zero	7.895	zero	zero	5.089	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale a 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg. di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	9.846	2.188	3.653	9.762	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.786	9.846	2.188	3.653	9.762	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	9.846	2.188	3.653	9.762	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36 %	2.786	9.846	2.188	3.653	9.762	35.620
	86 93	b. superiore al 36 %	2.786	9.846	2.188	3.653	9.762	35.620 (*v*)
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».
Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinès à l'alimentation du bètail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti laboratori chimici delle dogane.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(*v*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe - disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo tecnico) specializzazione edili.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto-ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali, specializzazione edili, ovvero del diploma di maturità artistica o scientifica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali-specializzazione edili, ovvero diploma di maturità artistica o scientifica.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in istituti ovvero in scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modificazioni e integrazioni).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
La commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno rispettivamente sui seguenti argomenti:

1) Sviluppo grafico di uno schema architettonico, con esecuzione di piante, prospetti e sezioni; schizzo prospettico e breve relazione illustrativa.

2) Esecuzione di particolari esecutivi in scala, con indicazione delle tecniche costruttive e materiali scelti; breve relazione illustrativa.

b) in quattro prove orali che verteranno sulle seguenti materie:

1) Conoscenza delle disposizioni legislative in materia edilizia.

2) Elementi di tecnica delle costruzioni nei fabbricati civili e ospedalieri.

3) Cognizioni nella condotta degli appalti, contabilità dei lavori secondo le norme vigenti per i pubblici appalti; estimo civile.

4) Criteri per l'esecuzione di un computo metrico estimativo e per la scelta dei materiali.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra, per servizio e per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A. V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

in luogo dei documenti specificati nei punti 11, 12 *e* 13 i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di

L. 12.400, l'acconto mensile di L. 3.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 75 del 1° agosto 1968, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª.
00100 ROMA — Viale dell'Agricoltura (EUR).

I . sottoscritt
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . a (2)
domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a tre posti di geometra di 3ª classe-disegnatore di 3ª classe (categoria di concetto-ruolo tecnico), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. . del . . per aspiranti in possesso del diploma di abilitazione tecnica, sezione per geometri o per periti industriali - specializzazione edili ovvero del diploma di maturità artistica o scientifica.

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di (3) .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica-sezione per . . . .
conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'istituto scolastico)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . .
(provincia di . . . .) (6)

In caso di nomina, . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . .
. (comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
da autenticarsi (8)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale: per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(6213)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami a quarantacinque posti di alunno di ripartizione

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di alunno di ripartizione, già fissate per i giorni 4 e 5 giugno 1969, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, piazza Kennedy (già piazza dei Congressi) - EUR - nei giorni 5 e 6 settembre 1969 con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dei prescritti documenti di identificazione, dovranno presentarsi il giorno 4 settembre 1969 dalle ore 9 alle ore 12 al predetto palazzo dei Congressi per ritirare i documenti necessari per accedere nei giorni delle prove alle aule d'esame.

(6398)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1968, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 360, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Esposito De Falco prof. dott. Salvatore, ordinario di economia politica presso l'Università di Parma;

Molteni prof. dott. Francesco, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;

Cordelli dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Tenore dott Francesco, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonio Sprega, consigliere di 1ª classe del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1969

p. *Il Ministro*: FICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1969
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 280

(6439)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattro posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile, avranno luogo in Roma, nella sede della predetta direzione generale, piazzale degli Archivi, EUR, nei giorni 26, 27, 28 e 29 agosto 1969 con inizio alle ore 8,30.

L'ultimo dei predetti giorni è destinato all'espletamento delle prove facoltative di lingua straniera, secondo il seguente ordine: ore 8,30 inglese; ore 11,30 francese; ore 14,30 tedesco e spagnolo.

(6438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4362 in data 19 giugno 1968, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia, bandito con decreto n. 4040 del 20 aprile 1967;

Vista al lettera in data 30 maggio 1969, con la quale il dott. Volpe Dante, componente della commissione stessa, ha rassegnato le dimissioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto sanitario con il dott. Clarizia Elia, pure designato dall'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Clarizia Elia, primario ostetrico, è nominato componente della commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Volpe Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 28 giugno 1969

Il medico provinciale: GALLO

(6326)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3155 del 16 maggio 1969, con il quale il dott. Lanza Olimpio è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, ufficiale sanitario del comune di Terracina;

Vista la lettera in data 14 giugno 1969, con la quale il predetto dott. Lanza Olimpio dichiara di rinunziare al conferimento di detto posto di ufficiale sanitario del comune di Terracina;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1967, approvata con decreto n. 3152 del 16 maggio 1969;

Ritenuto, quindi, la necessità di provvedere alla nomina al posto di ufficiale sanitario del comune di Terracina del concorrente dott. Orazio Genovese, classificato secondo nella predetta graduatoria di merito;

Atteso che il dott. Orazio Genovese ha fatto pervenire esplicita dichiarazione di rinunzia al conferimento della sede del comune di Fondi assegnatagli con il citato decreto n. 3155 del 16 maggio 1969;

Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Orazio Genovese è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Terracina.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che in caso contrario sarà considerato rinunciatario.

Il medesimo sanitario dovrà prestare promessa di diligenza dinanzi al medico provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 3 luglio 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(6339)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3155 del 16 maggio 1969, con il quale il dott. Genovese Orazio è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, ufficiale sanitario del comune di Fondi;

Vista la lettera in data 30 giugno 1969, con la quale il predetto dott. Genovese Orazio dichiara di rinunziare al conferimento di detto posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1967, approvata con decreto n. 3152 del 16 maggio 1969;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Ritenuto, quindi, la necessità di provvedere alla nomina al posto di ufficiale sanitario del comune di Fondi del concorrente dott. Lanza Olimpio;

Atteso che il dott. Lanza Olimpio ha fatto pervenire esplicita dichiarazione di rinunzia al conferimento della sede del comune di Terracina assegnatagli con il citato decreto n. 3155 del 16 maggio 1969;

Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lanza Olimpio è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Fondi.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che in caso contrario sarà considerato rinunciatario.

Il medesimo sanitario dovrà prestare promessa di diligenza dinanzi al medico provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 4 luglio 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(6340)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Revoca della nomina della vincitrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nel comune di S. Benedetto Val di Sambro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2351 prot. n. 2043 in data 17 marzo 1969, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Esaminate le domande delle concorrenti idonee per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il proprio decreto n. 2352, prot. n. 2084 in data 17 marzo 1969, con cui il medico provinciale ha provveduto alla dichiarazione delle vincitrici ed alla assegnazione alle stesse delle condotte messe a concorso;

Visto il proprio decreto n. 2398, prot. n. 4312 in data 12 giugno 1969, con cui è stato revocato ad ogni effetto il citato decreto 17 marzo 1969, n. 2352, prot. n. 2084;

Considerato che, conseguentemente, deve essere revocato il successivo decreto n. 2385, prot. n. 3683 in data 14 maggio 1969 — con cui è stata dichiarata vincitrice della condotta 1ª del comune di S Benedetto Val di Sambro l'ostetrica Canonici Anna Maria — in quanto quest'ultimo fondato sull'atto come sopra revocato;

Visto che la prima condotta del comune di S. Benedetto Val di Sambro è stata assegnata all'ostetrica Ferrari Zora;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto, per il motivo di cui in premessa, il decreto n. 2385, prot. n. 3683 in data 14 maggio 1969.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato a sensi di legge.

Bologna, addì 14 giugno 1969

Il Medico provinciale

(6427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2837 in data 15 luglio 1967, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966.

Visto il proprio decreto n. 729 in data 27 marzo 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966:

1. Migliaccio Giovanna . . . . punti 64,54 su 120
2. Cassinelli Anna . . . . . . » 61,37 »
3. Riolfi Isolda . . . . » 60,75 »
4. Pistone Carla . . . . » 57,53 »
5. Giambrone Carmela . . . . . » 54,20 »
6. Olivero Maddalena . . . . . » 52,73 »

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 1° luglio 1969

Il medico provinciale: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3209 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1966, per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Migliaccio Giovanna: condotta consorziale di Mango (Camo - Neviglie - Trezzo Tinella e Treiso);

2) Cassinelli Anna: condotta consorziale di Torre Mondovì (Montaldo Mondovì-Robilante e Monasterolo Casotto);

3) Riolfi Isolda: condotta consorziale di Castino (Bosia e Borgomale);

4) Pistone Carla: condotta consorziale di Gorzegno (Levice);

5) Giambrone Carmela: condotta consorziale di Melle (Frassino-Valmala);

6) Olivero Maddalena: condotta consorziale di S. Damiano Macra (Cartignano).

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei consorzi ostetrici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 1° luglio 1969

Il medico provinciale: DE LELLIS

(6338)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.